

BANDO

Concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'installazione di impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 3, commi da 42 a 45 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 definizioni
- art. 3 regime di aiuto
- art. 4 beneficiari
- art. 5 interventi ammissibili
- art. 6 tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili
- art. 7 determinazione della spesa ammessa a contributo
- art. 8 intensità dell'aiuto
- art. 9 dotazione finanziaria
- art. 10 domande di contributo
- art. 11 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo
- art. 12 varianti
- art. 13 rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo
- art. 14 obblighi dell'impresa beneficiaria
- art. 15 cumulo degli aiuti
- art. 16 disposizioni finali

art. 1 oggetto e finalità

- 1.** Il presente bando, in attuazione dell'articolo 3, commi da 42 a 45, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi alle PMI con unità operativa in regione, attive nella produzione di prodotti agricoli, a sostegno delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici da realizzarsi nel territorio regionale sui fabbricati e sui manufatti rurali.

art. 2 definizioni

- 1.** Ai fini del presente bando si intende per:
 - a)** impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022;
 - b)** PMI: microimpresa, piccola e media impresa in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472;
 - c)** prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del

regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

d) produzione di prodotti agricoli: produzione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la relativa natura;

e) impianto fotovoltaico: impianto che sfrutta l'energia del sole convertendo la radiazione solare in energia elettrica attraverso il fenomeno fotoelettrico, costituito da pannelli fotovoltaici, componente elettrica, componente elettronica e manufatti ad uso cabina elettrica;

f) kilowatt picco (kWp): unità di misura della potenza teorica massima erogabile da un generatore fotovoltaico da 1000W nominali, se posto in Condizioni di Prova Standard (STC);

g) potenza massima dell'impianto fotovoltaico: potenza di picco complessiva, espressa in kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25;

h) punto di prelievo e punto di immissione (POD): il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale e viceversa, identificato da un codice alfanumerico che individua in maniera univoca il contatore;

i) rifacimento e smaltimento delle coperture: rimozione e smaltimento delle coperture esistenti realizzate in amianto o in fibrocemento, nonché acquisto e posa in opera delle nuove coperture, compresa la sovracopertura delle coperture esistenti se realizzate in fibrocemento, ai sensi della normativa vigente in materia.

art. 3 regime di aiuto

1. I contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.

art. 4 beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono le PMI che presentano i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di contributo:

a) sono attive nella produzione di prodotti agricoli;

b) hanno unità operativa in regione;

c) hanno costituito il fascicolo aziendale elettronico, di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173), con almeno una scheda di validazione;

d) sono iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

e) hanno la titolarità o la disponibilità dell'intero fabbricato o manufatto rurale su cui viene collocato l'impianto fotovoltaico e, nel caso di realizzazione di cabina elettrica, del terreno sul quale viene collocata;

f) possiedono almeno un punto di prelievo esistente (POD) intestato all'impresa beneficiaria ovvero si impegnano a richiedere almeno un POD intestato all'impresa beneficiaria ai fini della realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto di contributo.

art. 5 interventi ammissibili

1. Sono considerati ammissibili gli interventi di nuova realizzazione di uno o più impianti fotovoltaici che rispettano i seguenti requisiti:
 - a) sono collocati nel territorio regionale;
 - b) sono realizzati su uno o più fabbricati o manufatti rurali e, nel caso di realizzazione di cabina elettrica, su terreni che, al momento di presentazione della domanda di contributo, rientrano nella titolarità ovvero nella disponibilità del richiedente per i successivi 5 anni;
 - c) in caso di realizzazione di più impianti fotovoltaici, questi possono essere installati su fabbricati o manufatti rurali collocati anche in mappali catastali diversi;
 - d) hanno, complessivamente, potenza massima compresa fra i 20 kWp e i 130 kWp;
 - e) devono essere collegati alla rete elettrica attraverso uno o più POD intestati all'impresa beneficiaria.
2. In aggiunta agli interventi di cui al comma 1, sono altresì considerati ammissibili gli interventi che comprendono il rifacimento e lo smaltimento delle coperture dei fabbricati o manufatti rurali su cui posizionare gli impianti fotovoltaici, qualora realizzate in amianto o in fibrocemento.

art. 6 tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative a:
 - a) l'acquisto e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico;
 - b) gli oneri di connessione alla rete elettrica;
 - c) gli oneri di sicurezza quali, in particolare, le linee vita e i sistemi anti-caduta;
 - d) il rifacimento e lo smaltimento delle coperture dei fabbricati o manufatti rurali su cui posizionare gli impianti fotovoltaici, qualora realizzate in amianto o in fibrocemento;
 - e) la sovracopertura delle coperture esistenti dei fabbricati o manufatti rurali su cui posizionare gli impianti fotovoltaici, qualora realizzate in fibrocemento;
 - f) le spese tecniche limitatamente a oneri di progettazione, coordinamento della sicurezza, gestione delle pratiche urbanistico-edilizie e delle pratiche del gestore della rete elettrica, nonché oneri assicurativi per i danni all'impianto fotovoltaico derivanti da eventi atmosferici avversi.
2. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - b) l'acquisto di beni usati;
 - c) le operazioni di leasing;
 - d) i lavori eseguiti in economia dal richiedente;
 - e) gli interventi di manutenzione e sostituzione, anche parziale, di impianti fotovoltaici preesistenti;
 - f) gli interventi strutturali sulle coperture;
 - g) la realizzazione di sovracopertura delle coperture esistenti dei fabbricati o manufatti rurali su cui posizionare gli impianti fotovoltaici, qualora realizzate in amianto;
 - h) l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo;
 - i) spese pagate con metodi non tracciabili.

art. 7 determinazione della spesa ammessa a contributo

1. L'entità della spesa ammessa a contributo è determinata applicando i seguenti importi relativi alle diverse tipologie di spese ammissibili:
 - a) per l'acquisto e posa in opera di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), l'entità della spesa ammessa è determinata sulla base dei kWp dell'impianto fotovoltaico dichiarati nella domanda di contributo:
 1. in caso di impianti con potenza massima pari o superiore a 20 kWp e pari o inferiore a 50 kWp: 1.300,00 euro per kWp;
 2. in caso di impianti con potenza massima superiore a 50 kWp e pari o inferiore a 130 kWp: 1.100,00 euro per kWp;

3. in caso di impianti con potenza massima pari o superiore a 20 kWp e pari o inferiore a 50 kWp, compresa la realizzazione di cabina elettrica: 1.500,00 euro per kWp;
 4. in caso di impianti con potenza massima superiore a 50 kWp e pari o inferiore a 130 kWp, compresa la realizzazione di cabina elettrica: 1.300,00 euro per kWp;
 - b) per il rifacimento e lo smaltimento delle coperture di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d):
 1. in caso di coperture realizzate in amianto: 70,00 euro a metro quadro;
 2. in caso di coperture realizzate in fibrocemento: 60,00 euro a metro quadro;
 - c) per la sovracopertura delle coperture esistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e): 40,00 euro a metro quadro in caso di coperture realizzate in fibrocemento;
 - d) per le spese tecniche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f):
 1. il 0,7% delle spese ammissibili di cui alla lettera a) del presente comma, con riferimento agli oneri assicurativi;
 2. il 5% delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) e c) del presente comma, con riferimento a tutte le altre spese tecniche.
2. Per la determinazione dei metri quadri delle coperture di cui al comma 1, lettera b) o c), si considera la superficie dei pannelli fotovoltaici da realizzare, maggiorata del 100 per cento, entro il limite della superficie complessiva delle coperture dei fabbricati e manufatti rurali sui quali vengono posizionati i pannelli fotovoltaici.

art. 8 intensità dell'aiuto

1. Il contributo è concesso nelle seguenti misure percentuali:
 - a) per l'acquisto e posa in opera di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c): 40% della spesa ammessa a contributo;
 - b) per le tipologie di spese ammissibili di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e): 100% della spesa ammessa a contributo;
 - c) per gli oneri assicurativi di cui all'articolo 6, comma 1 lettera f): 100% della spesa ammessa a contributo;
 - d) per tutte le altre spese tecniche di cui all'articolo 6, comma 1 lettera f): 40% della spesa ammessa a contributo.

art. 9 dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 500.000,00 per l'anno 2026.
2. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà con lo scorrimento dell'elenco delle domande presentate.

art. 10 domande di contributo

1. Le domande di contributo sono presentate dall'11 marzo 2026 al 31 maggio 2026.
2. È ammessa la presentazione di un'unica domanda di contributo per singola impresa, relativa a uno o più impianti fotovoltaici. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile quella di data posteriore solo se viene presentata la dichiarazione formale di rinuncia alle domande di data anteriore prima dell'atto di concessione del contributo; in tal caso, la domanda di data posteriore viene istruita secondo il relativo ordine di arrivo.
3. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando i soggetti cui è stato già concesso un contributo per l'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2023, n. 1371 (LR 13/2023. Art. 3, commi da 42 a 45. Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'installazione di impianti fotovoltaici) o della deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2025, n. 468 (LR 13/2023. Art. 3, commi

42-45. Concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'installazione di impianti fotovoltaici. Approvazione bando) per il medesimo impianto.

4. Le domande sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e sono redatte secondo il modello pubblicato sul sito web della Regione.

5. Le domande sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, di seguito Servizio, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it.

6. Alle domande è allegata la seguente documentazione:

a) estratto di mappa catastale e foto aerea con riferimenti catastali delle aree oggetto di intervento con l'indicazione di:

- 1.** posizionamento dei pannelli dell'impianto fotovoltaico oggetto di contributo;
- 2.** potenza in kWp dei pannelli fotovoltaici da collocare su ciascun fabbricato o manufatto rurale;
- 3.** nel caso di realizzazione di cabina elettrica, posizionamento della stessa;
- 4.** nel caso di rifacimento e smaltimento delle coperture, superficie dei pannelli fotovoltaici da collocare su ciascun fabbricato o manufatto rurale;
- 5.** nel caso di rifacimento e smaltimento delle coperture, superficie complessiva, dichiarata da un tecnico abilitato, e tipologia delle coperture di ciascun fabbricato o manufatto rurale sul quale viene posizionato l'impianto fotovoltaico;

b) nel caso di realizzazione di cabina elettrica, documentazione attestante la necessità di realizzazione della stessa;

c) nel caso di rifacimento e smaltimento delle coperture, documentazione fotografica a colori delle coperture in amianto e fibrocemento da sostituire;

d) nel caso in cui l'impresa richiedente non sia titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento sui fabbricati o manufatti rurali o sui terreni, copia del contratto di locazione o affitto di durata almeno quinquennale a decorrere dalla data di presentazione della domanda, unitamente all'attestazione della registrazione del contratto e alla formale autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento oggetto della domanda, se la realizzazione di opere di miglioramento non è prevista dal contratto medesimo.

7. I contratti di comodato non sono considerati ammissibili ai fini della dimostrazione della disponibilità dei fabbricati o manufatti rurali e dei terreni oggetto della domanda.

art. 11 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il procedimento di concessione si conclude entro novanta giorni.

3. Il Servizio in particolare:

a) comunica l'avvio del procedimento con le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000;

b) verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata;

c) verifica la sussistenza dei requisiti dei richiedenti;

d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;

e) determina la spesa ammessa a contributo di cui all'articolo 7;

f) determina l'ammontare del contributo applicando, alla spesa ammessa, le percentuali di cui all'articolo 8;

- g)** comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - h)** predispone il verbale istruttorio;
 - i)** concede il contributo o adotta il provvedimento di rigetto della domanda.
- 4.** I contributi sono concessi fino ad esaurimento della dotazione finanziaria spettante ai sensi dell'articolo 9.
- 5.** Il decreto di concessione determina le modalità e i termini per la presentazione della rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del presente bando e dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

art. 12 varianti

- 1.** Sono ammissibili le seguenti varianti:
 - a)** la riduzione della potenza installata in misura pari o inferiore al 30% di quella indicata nella domanda di contributo, sempre che la potenza installata non si riduca al di sotto di 20 kWp;
 - b)** la riduzione della superficie dei pannelli fotovoltaici realizzati rispetto alla superficie richiesta in sede di domanda di contributo;
 - c)** il posizionamento degli impianti fotovoltaici con una collocazione o una potenza diversa da quella indicata nella domanda di contributo, sempre che, in caso di collocazione dei pannelli su fabbricati o manufatti rurali non dichiarati nella domanda di contributo, questi rientrino nella titolarità ovvero nella disponibilità dell'impresa beneficiaria per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);
 - d)** il posizionamento della cabina elettrica con una collocazione diversa da quella indicata nella domanda di contributo, sempre che, in caso di collocazione della cabina elettrica su un terreno non dichiarato nella domanda di contributo, questo rientri nella titolarità ovvero nella disponibilità dell'impresa beneficiaria;
 - e)** la mancata realizzazione della cabina elettrica dell'impianto fotovoltaico;
 - f)** la mancata realizzazione dell'intervento relativo al rifacimento e allo smaltimento delle coperture;
 - g)** il rifacimento e lo smaltimento delle coperture costituite da un materiale diverso rispetto quello indicato nella domanda di contributo, purché si tratti di amianto o fibrocemento;
 - h)** la sovracopertura, in sostituzione del rifacimento e dello smaltimento delle coperture, in caso di coperture esistenti realizzate in fibrocemento;
 - i)** il rifacimento e lo smaltimento delle coperture, in sostituzione della sovracopertura, in caso di coperture realizzate in fibrocemento.
- 2.** Per le varianti ammissibili di cui al comma 1, non è richiesta preventiva comunicazione o autorizzazione. In sede di rendicontazione vanno indicate le modifiche realizzate ai fini della determinazione dell'importo da erogare ai sensi dell'articolo 13, commi 5, 6 e 7.
- 3.** Non sono ammissibili e determinano la revoca del contributo le varianti che:
 - a)** determinano la riduzione della potenza installata in misura superiore al 30% di quella indicata nella domanda di contributo;
 - b)** determinano la riduzione della potenza installata al di sotto di 20 kWp o l'aumento della potenza installata al di sopra di 130 kWp.
- 4.** Ulteriori varianti non comprese nei commi precedenti, devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento espresso del Servizio.

art. 13 rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo

- 1.** A conclusione dell'intervento, l'impresa beneficiaria presenta, secondo il modello pubblicato sul sito web della Regione, la documentazione relativa alla rendicontazione.

- 2.** I beneficiari devono rendicontare tutta la spesa sostenuta, secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a)** le fatture elettroniche e i documenti equivalenti devono essere intestati all'impresa beneficiaria e avere data uguale o successiva al 01 gennaio 2026;
 - b)** i bonifici attestanti i pagamenti devono essere effettuati dal conto corrente dell'impresa beneficiaria e avere data uguale o successiva al 01 gennaio 2026;
 - c)** le fatture relative all'acquisto e posa in opera dell'impianto fotovoltaico devono indicare almeno il numero dei pannelli, la superficie dei pannelli e la potenza installata;
 - d)** le fatture relative al rifacimento e allo smaltimento delle coperture devono indicare almeno la superficie, espressa in metri quadri, della copertura oggetto di rifacimento e smaltimento;
 - e)** va presentata, in particolare, la seguente documentazione:
 - 1.** copia del contratto di assicurazione dell'impianto fotovoltaico intestato all'impresa beneficiaria;
 - 2.** in caso di collocazione dei pannelli su fabbricati o manufatti rurali non dichiarati nella domanda di contributo, copia del contratto di locazione o affitto di durata almeno pari al vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), nel caso in cui l'impresa beneficiaria non sia titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento sui fabbricati o manufatti rurali medesimi;
 - 3.** in caso di collocazione della cabina elettrica su un terreno non dichiarato nella domanda di contributo, copia del contratto di locazione o affitto nel caso in cui il richiedente non sia titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo;
 - 4.** dichiarazione di conformità dell'impianto, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
 - 5.** documentazione comprovante la richiesta di connessione alla rete e relativo verbale di connessione;
 - 6.** in caso di rifacimento delle coperture in amianto o fibrocemento, dichiarazione rilasciata da un tecnico incaricato attestante la superficie delle coperture preesistenti e di nuova realizzazione nonché il formulario rifiuti relativo all'avvenuto smaltimento dell'amianto;
 - 7.** in caso di realizzazione di sovracopertura delle coperture esistenti in fibrocemento, dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante la superficie delle coperture preesistenti e di nuova realizzazione.
- 3.** Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria da presentare prima della scadenza del termine di rendicontazione e, per il periodo massimo di dodici mesi. La proroga è concessa con provvedimento del Servizio entro trenta giorni dalla richiesta.
- 4.** Entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, il Servizio:
- a)** verifica la completezza della documentazione ricevuta e richiede eventuali integrazioni;
 - b)** conferma o ridetermina l'entità del contributo da erogare tenendo conto di quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo;
 - c)** provvede all'erogazione con decreto del Direttore del Servizio.
- 5.** Il contributo concesso viene confermato o rideterminato esclusivamente in diminuzione sulla base dei seguenti criteri:
- a)** le varianti che determinano un aumento della spesa sostenuta non incidono sull'entità del contributo complessivo concesso;
 - b)** la variante di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) comporta la rideterminazione in diminuzione del contributo concesso, sulla base della superficie effettiva dei pannelli fotovoltaici installati e secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 2;
 - c)** la variante di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g) comporta la rideterminazione in diminuzione del contributo concesso, secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 2, salvo quanto disposto al comma 6 del presente articolo;

- d)** la variante di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h) comporta la rideterminazione in diminuzione del contributo concesso, secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 1, lettera c), salvo quanto disposto al comma 6 del presente articolo.
- 6.** Le economie di spesa derivanti dalle varianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), f), g) e h) possono essere utilizzate per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza massima superiore a quella inizialmente richiesta, comunque entro il limite di 130 kWp, nei limiti degli importi per kWp previsti all'articolo 7, comma 1, lettera a) e dell'intensità di aiuto previsto all'articolo 8.
- 7.** Le varianti che comportano la rideterminazione in diminuzione del contributo concesso comportano la rideterminazione delle spese tecniche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), al fine di rispettare le percentuali previste all'articolo 7, comma 1, lettera d).
- 8.** Il Servizio accerta la realizzazione degli impianti fotovoltaici attraverso controlli a campione per almeno il 20 per cento delle rendicontazioni presentate.

art. 14 obblighi dell'impresa beneficiaria

- 1.** L'impresa beneficiaria ha l'obbligo:
- a)** di mantenere, per la durata di 3 anni dalla presentazione della rendicontazione, gli impianti oggetto di contributo;
 - b)** di produrre, entro il termine di 2 anni dalla presentazione della rendicontazione, il verbale di connessione, qualora non presentato in sede di rendicontazione in quanto non disponibile;
 - c)** di garantire la copertura assicurativa per il medesimo periodo indicato alla lettera a) del presente comma, dell'impianto fotovoltaico per i danni derivanti da eventi atmosferici avversi.
- 2.** Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera a) comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.
- 3.** Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b) comporta la revoca del contributo ai sensi e con gli effetti di quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
- 4.** Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c) comporta la restituzione del contributo nella misura del 5% per ogni anno di mancata copertura assicurativa.

art. 15 cumulo degli aiuti

- 1.** I contributi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici non possono essere cumulati con altri aiuti, ivi compresi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione alle stesse spese ammissibili.
- 2.** I contributi per il rifacimento e lo smaltimento delle coperture possono essere cumulati con altri aiuti relativi alle stesse spese ammissibili e alla stessa superficie di copertura, purché la somma dei contributi concessi non superi la spesa effettivamente sostenuta; in caso di superamento, i contributi di cui al presente bando sono proporzionalmente ridotti.

art. 16 disposizioni finali

- 1.** Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831, della legge regionale 7/2000 e della legge 241/1990.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE